

PROFILI ATTUALI RELATIVI ALL'ASSEGNO
DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE
NON AUTOSUFFICIENTI

Carolina Magli

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento e la durata dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. – 2. Sull'inversione dell'onere della prova delle ragioni che legittimano la pretesa del maggiorenni di continuare a beneficiare del mantenimento. – 3. Il mantenimento del figlio maggiorenni tra principio di autoresponsabilità e solidarietà familiare.

1. Il quadro normativo di riferimento e la durata dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

A causa di diversi fattori familiari, sociali ed economici, la tematica relativa alla durata dell'obbligo dei genitori di continuare a mantenere i figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età assume una sempre crescente rilevanza e negli ultimi anni ha subito una evoluzione di non scarsa importanza.

In particolare, il principio di un perdurante obbligo dei genitori di mantenere i figli anche oltre la maggiore età – ritenuto derivante dall'art. 30 Cost. – viene espressamente sancito dall'art. 337 *septies* comma 1 c.c., ai sensi del quale il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. La disposizione richiamata, seppure riferita all'ipotesi di crisi familiare, rappresenta anche un parametro di riferimento al fine di determinare la durata dell'obbligo di mantenimento

dei figli maggiorenni ⁽¹⁾; essa infatti individua, senza ulteriori precisazioni, il momento di cessazione dell'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli nel raggiungimento della c.d. "indipendenza economica" del figlio stesso, recependo, in tal modo, quanto già affermato in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza ⁽²⁾. Secondo l'orientamento consolidato, infatti, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa *ipso facto* con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica ⁽³⁾, ovvero, che il mancato svolgimento di una attività ⁽⁴⁾ dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte dello stesso.

L'indirizzo interpretativo soprarichiamato è stato criticato, in primo luogo, per le incoerenze che lo caratterizzano nonché anche per le incertezze che porta con sé, soprattutto con riferimento alla nozione di "indipendenza economica" e con riguardo all'accertamento della "colpa" del maggiorenne per il mancato raggiungimento di una propria autonomia. In particolare, in relazione al primo profilo segnalato, si è osservato come, dall'analisi della giurisprudenza che si è occupata della questione, non emerga chiaramente quale sia la tipologia di lavoro che il figlio dovrebbe svolgere per poter essere considerato "economicamente indipendente"; se, infatti, alcune pronunce affermano che anche il lavoro "precario" e "saltuario" ⁽⁵⁾ (addirittura in alcuni casi si fa riferimento alla mera prospettiva di conseguire l'autosufficienza economica) determina l'estinzione del diritto al mantenimento ⁽⁶⁾, in altre occasioni ancora si stabilisce, invece, che esclusivamente il lavoro idoneo a garantire una certa stabilità economica può comportare l'estinzione del predetto diritto ⁽⁷⁾. Così, sempre a conferma delle incertezze che emergono

⁽¹⁾ Giacobbe, *Le ipotesi di disciplina comune nella separazione e nel divorzio. Effetti nei confronti dei figli*, in *Tratt. Dir. Fam.*, diretto da Zatti, I, *Famiglia e matrimonio*, a cura di Ferrando-Fortino-Ruscello, II, Milano, 2011, 1719.

⁽²⁾ Tra le tante, v. Cass. 10/02/2023, n. 4145, in *Mass. Giust. Civ.*, 2023.

⁽³⁾ V. *ex multis*, Cass. 17/02/2021, n. 4219, in *D&G*, 2021, 8 febbraio.

⁽⁴⁾ Cass. 10/03/2023, n. 358, in *Guida dir.*, 2023, 6.

⁽⁵⁾ Trib. Campobasso, 27/04/2023, in *D&G*, 25 maggio.

⁽⁶⁾ Cass. 13/04/2023, n. 9930, in *D&G*, 14 aprile.

⁽⁷⁾ Cass. 19/05/2010, n. 12309, in www.questionididirittodifamiglia.it.

dall'analisi delle pronunce giurisprudenziali, è dato rilevare come alcune decisioni affermino che l'avvenuto inserimento nel mondo del lavoro da parte del figlio maggiorenne d'età – anche qualora l'attività esercitata non corrisponda alle aspirazioni di quest'ultimo – comporti di per sé la cessazione di qualsiasi pretesa in merito ad un eventuale contributo al suo mantenimento da parte dei genitori; mentre un altro e diverso indirizzo giurisprudenziale ritiene, viceversa, che il dovere di mantenimento non cessi per la sussistenza di una qualsivoglia occupazione, atteso che detto obbligo viene meno solamente qualora il figlio si trovi a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato.

Oltre che per le incertezze di cui si è detto, l'orientamento in esame è stato criticato altresì per il fatto che la dimostrazione del conseguimento dell'autonomia economica del figlio rappresenta per il genitore una prova diabolica, data la difficoltà per quest'ultimo di reperire gli elementi necessari per soddisfare il predetto onere. Non sempre, infatti, l'obbligato riuscirà a dimostrare i fatti che riguardano strettamente le condizioni di vita del figlio stesso (per esempio, il lavoro in nero, oppure, il rifiuto, senza giustificato motivo, di occasioni di lavoro), atteso che spesso non è nelle effettive condizioni di poter conoscere la situazione del maggiorenne che, specialmente in caso di rottura del legame matrimoniale, non coabita più proprio con il genitore su cui graverebbe l'obbligo di cui si tratta ⁽⁸⁾. In tale prospettiva, porre a carico del genitore l'onere di dimostrare il conseguimento dell'autonomia economica del figlio rende, quindi, in concreto, estremamente difficile per l'obbligato medesimo essere esentato dal dovere di mantenimento del maggiorenne ⁽⁹⁾; in tal modo procedendo, si corre, il pericolo di attribuirgli ingiustificatamente il diritto di continuare a percepire l'assegno di mantenimento per un tempo non definito e pertanto una posizione di favore

⁽⁸⁾ Roma, *La nozione di convivenza/coabitazione ai fini della legittimazione del genitore già affidatario a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne*, cit., 456.

⁽⁹⁾ La giurisprudenza maggioritaria ritiene che spetti al genitore obbligato l'onere di provare la cessazione del diritto del figlio a continuare ad essere mantenuto dai genitori. Per quanto concerne le difficoltà dell'onere della prova posto a carico dei genitori, v., D'Auria, *Ancora sulla durata dell'obbligo di mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. La "colpa" del figlio maggiorenne e l'assenza delle aule giudiziarie dell'art. 315 c.c. Riflessi in materia di onere della prova*.

particolarmente protettiva che incide – spesso in misura eccessiva – sulla famiglia di origine.

2. Sull'inversione dell'onere della prova delle ragioni che legittimano la pretesa del maggiorenne di continuare a beneficiare del mantenimento

Secondo un diverso e più recente orientamento ⁽¹⁰⁾, che si pone in linea con il generale atteggiamento seguito in altri contesti giuridici ⁽¹¹⁾, il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori cessa automaticamente con l'acquisizione della capacità di agire, salvo che il figlio medesimo provi la permanenza del diritto al mantenimento per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo *in fieri*, oppure ancora, per la necessità di usufruire di un lasso di tempo ulteriore per la ricerca di un lavoro che assicuri l'autosufficienza.

Concentrando in particolare l'attenzione sul primo profilo segnalato, occorre osservare come il predetto indirizzo, anche se si conforma alla condivisibile tendenza ad arginare sempre più le pretese opportunistiche del coniuge non obbligato, non convinca nella specifica parte in cui sancisce che l'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti del figlio si estingue automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. La suddetta soluzione, che intende invertire la regola giurisprudenziale circa la presunzione di persistenza dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non persuade nella misura in cui stabilisce a priori una età anagrafica valevole per tutti i figli e non connota il relativo giudizio a criteri di relatività. Se il diritto al mantenimento rappresenta una componente essenziale del diritto alla formazione dell'individuo, la continuazione del diritto del figlio ad essere mantenuto non può essere rigidamente vincolata ad una età prestabilita, e quindi ad un limite, oggettivo e valevole in assoluto con riguardo ad ogni fattispecie, posto che detto diritto si giustifica all'interno e nei limiti del

⁽¹⁰⁾ Cass. ord., 14/08/2020, n. 17183, in *Fam. e Dir.*, 2020, 45.

⁽¹¹⁾ Quadrucci, *Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. Note di diritto comparato*, in *Famiglia*, 2003, 199.